

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2006

che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici

[notificata con il numero C(2006) 122]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/48/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments di Nancy (laboratorio AFSSA di Nancy) in Francia come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (2) La decisione 2000/258/CE prevede inoltre che il laboratorio AFSSA di Nancy invii alla Commissione l'elenco dei laboratori comunitari abilitati ad effettuare tali test sierologici. Il laboratorio AFSSA di Nancy effettua pertanto le prove di idoneità necessarie per valutare i laboratori prima dell'autorizzazione ad effettuare i test sierologici.
- (3) La decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici⁽²⁾ stabilisce un elenco dei laboratori autorizzati negli Stati membri sulla base dei risultati delle prove di idoneità comunicati dal laboratorio AFSSA di Nancy.
- (4) Un ulteriore laboratorio è stato autorizzato in Germania dal laboratorio AFSSA di Nancy conformemente alla decisione 2000/258/CE.

(5) È opportuno pertanto aggiungere tale laboratorio all'elenco dei laboratori autorizzati negli Stati membri di cui all'allegato della decisione 2004/233/CE.

(6) La decisione 2004/233/CE va quindi modificata di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella sezione sulla Germania dell'allegato I alla decisione 2004/233/CE è aggiunto il seguente punto 8:

«8. Vet Med Labor GmbH
Mörikestr. 28/3
D-71636 Ludwigsburg».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

⁽²⁾ GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/656/CE (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 63).